



VEDEMECUM
MATERNITA' E GENITORIALITA'
PER L'AVVOCATURA

INDENNITÀ, ESENZIONI ED ALTRE MISURE A TUTELA
DELLA MATERNITÀ E DELLA GENITORIALITÀ

*COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI RIMINI*

AVV. NATASCIA MONTANARI

AVV. CINZIA BERNARDINI

AVV. ELISA PELACCIA

AVV. LUCA CARONI

AVV. VERONICA MAGNANI



ESONERO ED ESENZIONE DALL'OBBLIGO FORMATIVO

Come funziona

L'art. 15 del Regolamento per la formazione continua n.6/2014 del CNF disciplina le situazioni soggettive che permettono l'esonero totale o parziale dagli obblighi formativi. Dalla lettura complessiva delle previsioni del citato Regolamento CNF, la disciplina degli esoneri è caratterizzata da un dato di discrezionalità attribuito al Consiglio dell'Ordine di Rimini, orientato in un'ottica contenitiva degli stessi. Invero l'art. 15 comma 4 del Regolamento del CNF, introducendo la previsione dell'esonero anche parziale, vuole evitare che a fronte di situazioni di impedimento non assoluto possano sorgere esclusioni di carattere totale dall'obbligo formativo. Per tali motivi, le situazioni di impedimento dell'interessato che presenta domanda di esonero devono essere dettagliate e documentate al fine di consentire al COA una corretta valutazione delle stesse.

Soggetti beneficiari

Dalla lettura dell'art. 15 comma 2 lett. a) del citato regolamento, si ricava che sono esonerati dall'obbligo di svolgimento dell'attività formativa, anche parzialmente, gli iscritti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- gravidanza e parto;
- adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori, anche adottivi o in affidamento;
- condizioni di monogenitorialità (genitore singolo, separato o divorziato, vedovo) e altre situazioni analoghe concernenti la prole;
- grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analogo rilevanza (compresa la gravidanza a rischio) o di familiari;
- gravissime patologie che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità.



Come si ottiene

L'esonero, anche parziale, si ottiene su domanda dell'interessato, che dovrà documentare la causa e la durata dell'impedimento, da inoltrarsi al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'Avvocato.

In caso di padre avvocato, la richiesta deve essere adeguatamente motivata e non è accolta qualora la madre – avvocatessa anch'ella – usufruisca già dell'esonero.

Durata

L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento. Con il provvedimento, il Consiglio dell'Ordine determina anche la misura dei crediti formativi residui.

L'esonero è totale per il primo anno di vita del neonato. L'esonero totale viene quantificato nella misura di n. 20 crediti formativi annui (di cui n.3 crediti formativi nelle materie obbligatorie), ripartiti pro quota in relazione ai periodi ricadenti nelle singole annualità.

INDENNITA' DI MATERNITÀ

Come funziona

Cassa Forense riconosce un'indennità in caso di eventi riferiti alla maternità, sia nel caso di nascita di figlio/a, sia in caso di aborto, sia in ipotesi di adozione o affidamento.

Beneficiari

COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI



Sono beneficiarie dell'indennità le colleghe iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data del parto, dell'aborto o dell'ingresso del minore nella casa materna.

Le richiedenti non devono avere diritto ad altra indennità erogata da altra struttura di cui al capo III e XI del d.lgs. n.151/2001 (lavoratrici dipendenti, autonome, imprenditrici agricole).

Come si ottiene

L'indennità si ottiene su domanda, da inoltrarsi alla Cassa tramite l'apposito modulo, reperibile sul sito internet della Cassa Forense, debitamente compilato e corredato dei documenti richiesti.

La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa:

- a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it);
- in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it - "Accessi riservati - posizione personale – istanze on line;
- tramite racc.ta A/R.

Nel caso di parto, la domanda va presentata, a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza (26esima settimana di gestazione compiuta) ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.

Nel caso di aborto, la domanda va presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'evento. Perché sia rilevante ai fini dell'erogazione dell'indennità, l'aborto, spontaneo o terapeutico, deve essersi verificato tra il 61° giorno (secondo mese di gravidanza) e la 26a settimana (sesto mese e mezzo) di gravidanza.

Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, la domanda va presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del minore nella casa materna.

Sulla richiesta di indennità delibera la Giunta Esecutiva della Cassa Forense.

Misura del contributo



In caso di parto

L'indennità corrisposta è pari al 80% dei 5/12 del reddito netto professionale prodotto ai fini IRPEF nel secondo anno antecedente l'evento.

In ogni caso:

- l'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno del parto;
- l'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo di cui sopra;
- l'indennità è estesa, a domanda, di ulteriori 3 mensilità, alle professioniste che dichiarano, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito complessivo non superiore ad € 8.145,00 (L. n. 234/21).

L'indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d'acconto del 20%) per i due mesi di gravidanza antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi di puerperio successivi la data effettiva del parto, per un totale di cinque mensilità.

In caso di adozione nazionale ed internazionale o in caso di affidamento preadottivo

L'indennità corrisposta è pari all'80% dei 5/12 del reddito netto professionale prodotto ai fini IRPEF nel secondo anno anteriore all'ingresso del minore nella casa materna.

In ogni caso:

- l'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'adozione o dell'affidamento preadottivo;
- l'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo.
- l'indennità è estesa, a domanda, di ulteriori 3 mensilità, alle professioniste che dichiarano, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito complessivo non superiore ad € 8.145,00 (L. n. 234/21).

L'indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d'acconto del 20%) per complessive cinque mensilità.



Precisazione

L'indennità di maternità spetta anche al padre Avvocato per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua, in caso di morte, grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso affidamento esclusivo del bambino al padre.

In caso di aborto spontaneo o terapeutico

L'indennità erogata è pari all'80% di 1/12 del reddito professionale Irpef netto, prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento.

In ogni caso:

- l'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'aborto;
- l'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo di cui sopra.

L'indennità viene corrisposta in unica soluzione, applicando la ritenuta d'acconto del 20% (fatta eccezione per i casi in cui è previsto l'esonero della ritenuta stessa) pari ad una mensilità.

ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTI MINIMI

Soggetti beneficiari

L'art. 21 comma 7 della Legge 247/2012 del Regolamento del CNF stabilisce che: *“La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:*

a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;



b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;

c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza”.

Come funziona

Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della L. n. 247/2012, si può chiedere, per un solo anno, nell’arco dell’intero periodo di iscrizione alla Cassa, l’esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo (fermo restando come dovuti il contributo di maternità e i contributi percentuali sul reddito e sul volume d’affari prodotti in sede di autoliquidazione del Modello 5), conservando la validità dell’intero anno di contribuzione ai fini pensionistici.

Per la sola ipotesi di maternità/adozione, l’esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere richiesto anche per eventi successivi al primo e fino ad un massimo di tre complessivi. Per aver titolo ad un successivo esonero per maternità o adozione l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell’evento.

La domanda di esonero può essere inoltrata in via telematica sul sito web della Cassa l’istanza on line di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2022, ex art.27 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, entro il 30 settembre dell’anno per il quale si richiede l’esonero, collegandosi al sito www.cassaforense.it – “Accessi riservati – posizione personale – istanze on line”.

Non può essere oggetto di esonero il contributo di maternità e resta comunque dovuto il pagamento di quanto dovuto in autoliquidazione all’esito della compilazione del Modello 5/2023, sulla base dell’effettivo reddito netto professionale e volume d’affari iva prodotti nell’anno precedente.



A coloro che trasmetteranno l'istanza online di esonero per malattia o per assistenza a congiunto, i competenti uffici di Cassa invieranno un apposito modulo da compilare per l'idonea certificazione.

L'ammissione al beneficio è subordinata all'accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l'esito dell'istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell'istruttoria.

Attraverso il proprio canale web istituzionale, Cassa Forense ha reso noto l'importo e le modalità di riscossione dei contributi minimi previdenziali per l'annualità corrente (2023).

Precisazione

Per quanto afferisce alla contribuzione minima soggettiva obbligatoria dovuta per l'anno 2023, risulta essere stata rivalutata dal Consiglio di Amministrazione, mediante delibera dello scorso 2 febbraio, nella seguente misura: € 3.185,00 per il contributo minimo soggettivo intero, € 1.592,50 con riduzione del 50%, € 796,25 con riduzione di un ulteriore 50%.

Quanto alle ultime due ipotesi, le diminuzioni riguardano le fattispecie regolate agli articoli 24 comma 2 e 25 comma 2 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, ma solamente per i primi 6/8 anni di iscrizione alla Cassa. Le rate, già calendarizzate al 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno, saranno rimosse, a titolo di acconto, tenendo conto della contribuzione dello scorso anno non rivalutata, mentre la quarta rata, la cui scadenza è stata fissata al 30 settembre 2023, verrà calcolata a saldo e conterrà anche la rivalutazione ISTAT pari all'8,1%. Per ciò che riguarda il contributo di maternità, verrà riscosso in una sola soluzione insieme all'ultima rata del 30 settembre.

Solo per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di maternità potrà avvenire in una sola soluzione, alla scadenza del 30 settembre 2023 oppure, se già richiesta, tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione.

COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI



I contributi minimi obbligatori verranno riscossi tramite avvisi di pagamento PagoPA o modelli F24, anche in compensazione con i crediti maturati verso l'Erario e, novità del 2023, anche in compensazione coi crediti da gratuito patrocinio, ma previa registrazione sulla Piattaforma crediti commerciali del MEF, da impiegare alle scadenze previste, che gli iscritti potranno direttamente generare accedendo al website di Cassa Forense. Gli avvisi di pagamento risultano disponibili sul portale della Cassa dalla data del 20 febbraio scorso.

Per l'anno 2023 Cassa Forense ha negato l'estensione al dell'esonero al pagamento del contributo integrativo minimo. Con notizia pubblicata sul proprio sito internet Cassa Forense informa che è stata negata, da parte dei Ministeri Vigilanti, l'approvazione della delibera adottata dal Comitato dei Delegati in data 16 settembre 2022, relativa all'estensione al 2023 dell'esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo, già sospeso nel periodo 2018/2022. Conseguentemente, Cassa Forense dovrà porre in riscossione, con la rata del 30 settembre 2023, anche tale contributo nella misura rivalutata di € 770,00. L'Ente di previdenza, nel manifestare la volontà di proporre impugnazione avverso il provvedimento ministeriale, sottolinea quando questo sia giunto "assolutamente inaspettato", tenuto conto che la delibera del Comitato era funzionale all'entrata in vigore, dal 2024, della riforma strutturale della Previdenza forense, già all'esame degli stessi Ministeri. Il costo contenuto dell'esonero (circa 25 milioni di euro), prosegue la nota, è assolutamente compatibile con gli equilibri finanziari di lungo periodo dell'Ente, mentre il richiamo agli "effetti negativi sui saldi di finanza pubblica", contenuto nella nota Ministeriale, appare del tutto inconferente, stante il fatto che gli stessi Vigilanti avevano approvato l'analogo provvedimento per il quinquennio 2018/2022. Il diniego ministeriale, sottolinea Cassa Forense, lede l'autonomia dell'Ente, è inutilmente vessatorio nei confronti degli iscritti ed appare fondato su motivazioni non condivisibili.



ALTRE AGEVOLAZIONI CONNESSE A CASSA FORENSE

Assistenza indennitaria:

Gli articoli dal 14 al 18 del nuovo regolamento per l'erogazione dell'assistenza disciplinano le prestazioni a sostegno della professione, tra le quali troviamo anche l'indennità di assistenza per infortunio e/o malattia nel caso in cui gli iscritti non abbiano potuto esercitare l'attività in modo continuativo per almeno due mesi.

L'istituto è applicabile anche in caso di maternità a rischio, qualora l'avvocata non possa svolgere in maniera assoluta l'attività professionale.

Detta indennità non potrà essere cumulata con l'indennità di maternità. Pertanto, nel caso di gravidanza a rischio, l'assistenza indennitaria potrà essere riconosciuta solo per il periodo antecedente al periodo "coperto" dalla indennità di maternità, ossia fino a tre mesi antecedenti al parto.

Bandi di assistenza:

Cassa Forense periodicamente pubblica bandi (annuali) per gli avvocati iscritti, volti all'ottenimento di prestazioni a favore della famiglia ed in particolare a sostegno della genitorialità, come previsto dall'art. 6 lettera e). Di tali prestazioni sono beneficiari gli iscritti alla Cassa in regola con le prescritte comunicazioni reddituali.

Un esempio di bando è il n.07/2023 per l'assegnazione di contributi per i figli nati/adottati/affidati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Poi, il bando n.6/2023 per l'assegnazione di contributi per spese di frequenza di centri estivi diurni dei figli minori di iscritti alla cassa.



Infine, il bando n.3/2022 per l'assegnazione di borse di studio a favore di studenti universitari figli di iscritti alla cassa.

Tutte le informazioni sui bandi pubblicati da Cassa Forense, in virtù del regolamento per l'erogazione dell'assistenza, sono facilmente consultabili nell'apposita sezione del sito della Cassa.

La lettura del singolo bando appare indispensabile per verificare la possibilità di accedere al bando, a seconda della situazione personale; ad esempio, nel bando a favore degli studenti universitari figli degli iscritti si legge che gli stessi non devono aver superato i 26 anni di età e che devono aver superato i 4/5 degli esami previsti dal piano di studi con una media aritmetica e/o ponderata non inferiore a 27/30.

Si invitano i Colleghi e le Colleghe a consultare sempre il sito della Cassa Forense per valutare i limiti previsti prima di inoltrare le apposite domande.

LEGITTIMO IMPEDIMENTO PER LE AVVOCATE IN STATO DI GRAVIDANZA E IN MATERNITA'

Nella Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017), a seguito di proposta da parte del Consiglio Nazionale Forense, è stato introdotto il diritto delle Avvocate in corso di gravidanza e in maternità di invocare il legittimo impedimento dal comparire in udienza.

Tanto nel giudizio civile quanto in quello penale il lasso temporale preso come riferimento è di 2 (due) mesi anteriori alla data presunta del parto e di 3 (tre) mesi successivi.

Udienze civili



In ambito civilistico, la gravidanza delle Avvocate va ad incidere sui calendari delle udienze, con l'unica eccezione delle cause rispetto alle quali si richiede una trattazione urgente: in tali limitate ipotesi, pertanto, l'interessata dovrà necessariamente farsi sostituire da un/una Collega.

La fonte normativa è costituita dall'unico articolo di cui alla citata Legge di Bilancio, il quale, con la previsione del comma 465, aggiunge un ulteriore comma all'art. 81 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prescrivendo che "Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il Giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione".

Udienze penali

In ambito penalistico, il comma 466 della predetta Legge di Bilancio ha, invece, novellato l'art. 420 ter del codice di rito, rubricato come impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, con l'inserimento del comma 5 bis, a norma del quale: *"Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso"*.